



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

118. Considerando la Santità &c. Edictum quo Deputatis Portarum Urbis
sedula Officii cura sub gravibus pœnis injungitur, ac in illorum numero
quoscumque Privilegiatos, etiam Equites Hierosolymitani ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1720.

ALIUD EDICTUM.

VI.

Quoad testimonia sanitatis tam ab Exteris, quam à Subditis Pontificis loca ditionis Ecclesiasticæ ingredientibus exhibenda.

Fabrizio Vescovo d'Albano della Santa Romana Chiesa Card. Paulucci.

Benchè nell'Editto pubblicato sotto li 27. di Agosto proximo passato sia stato di ordine espresso di Nostro Signore prescritto l'uso de i Bullettini di sanità, tanto à quelle Persone, che da Paesi forastieri si trasferiscono nello Stato Ecclesiastico, quanto à i Sudditi della Santità Sua, che da un luogo del Dominio Pontificio passano all'altro per proseguire il viaggio verso Roma, ò verso qualunque parte, tanto dell'istesso Dominio Pontificio, quanto di diverso Principato, e siano stati strettamente incaricati i Governatori, & Jucidenti locali di osservare, se detti Bullettini siano falsi, ò sospetti di alterazione, trattendendo in luogo separato le persone, che gli averanno esibiti; Riflettendosi nondimeno dalla Santità Sua, che simili falsità sono ugualmente facili à succedere, che capaci d'introdurre, nel suo Stato la contagiosa infezione, da cui con l'indessia sua vigilanza l'hà sin'ora preservato, e volendo nelle forme più proprie, ed efficaci impedire un tale eccesso, e togliere qualunque scusa, e pretesto di commetterlo, ordina, e dichiara con il presente Editto, che nessuna Persona, ancorche Ecclesiastica tanto Secolare, quanto Regolare, ed in qualsivoglia modo privilegiata, ed esente, benchè il di lei privilegio fosse di tal natura, che avesse bisogno d'individua, e special menzione, ardisca di falsificare, ed in qualsivoglia modo alterare i mentovati Bullettini di sanità, siccome anchè di esibirli, benchè falsificati, ò alterati da altri, tanto in Roma, quanto in ogn' altra Città, Terra, e Luogo dello Stato Ecclesiastico, sotto pena della vita da incorrerli egualmente da i principali Trasgressori, che da quelli, che dassero loro assistenza, ed ajuto; E perchè l'esibire i sopradetti Bullettini fatti per altri, che per chi gli presenta è ugualmente pregiudiziale alla pubblica salute, che il falsificarli, e l'alterarli, intende, e vuole, che nell'istessa pena della vita incorra ogni Persona quantunque Ecclesiastica, Secolare, Regolare, e come sopra privilegiata, ed esente, la quale si servisse di tali fedi di sanità, benchè in se medesime non false, nè alterate, fatte per diversa Persona da quella, che l'esibisce. E parrimenti proibisce ad ogn'uno, che averà il proprio attestato di sanità, di prestarlo, venderlo, ed in qualsivoglia modo concederlo à altri, sotto pena della galera di dieci anni da estendersi alla perpetua, ed anche alla morte naturale ad arbitrio della Sag. Consulta, la quale soprintende alla preservazione della commune salute, secondo la qualità, & circostanze de i casi. Vuole finalmente, che pubblicato, che sia quest'Editto ne i luoghi soliti di Roma abbia la medesima forza, come se fosse pubblicato in ciascun luogo dello Stato Ecclesiastico, e che nel termine di tre giorni in quanto a Roma, e suo distretto, e di quindici in quanto al rimanente dello Stato Ecclesiastico astringa tutti, commè se ad ogn'uno fosse personalmente intimato. Dato in Roma li 8. Ottobre 1720.

F. Card. Paulucci.

A. Banchieri Segretario.

Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie,

in Aciè Campi Floræ, & aliis locis solitis, Urbis per me Josephum Batialem Apostolicam Curiam.

Joannes del Rè Mag. Curs.

EDICTUM.

Quo Deputatis Portarum Urbis sedula Officii cura sub gravibus pœnis injungitur, ac in illorum numero quoscumque Privilegiatos, etiam Equites Hierosolymitani Ordinis, comprehendendi declaratur.

Fabrizio Vescovo d'Albano della Santa Romana Chiesa Card. Paulucci.

Considerando la Santità di N. S. quanto abbia sin'ora conferito alla conservazione della pubblica salute in questa Città il non ammettere dentro la medesima le persone, le quali non abbiano legittimi attestati di Sanità, e riflettendo nell'istesso tempo alla necessità, che vi è, che le Persone, le quali assistono alle Porte, ad effetto di esaminare detti attestati, soddisfaccino pienamente al loro dovere, ordina, e dichiara con il presente Editto, col quale non solamente non intende di revocare, ma di confermare tutti gl'altri precedentemente pubblicati in materia di Sanità, che tutte le sopradette Persone, ò siano Deputati, ò Commissarij, ò Vice-Commissarij, ò altri Officiali, prestino alle Porte, che sono state per il passato, e che saranno per l'avvenire loro destinate, tutta la dovuta assistenza, sotto pena della disgrazia della Santità Sua, e d'altre anco corporali gravissime ad arbitrio della Sacra Consulta, la quale soprintende alla custodia della commune salute, in caso di contravvenzione; E perchè l'importanza dell'affare richiede, che nessuna delle mentovate Persone, e particolarmente i Signori Deputati non si esmano per qualunque causa, che possono addurre, dall'accettare, e dall'esercitare tale deputazione, intende, che nel numero di essi deputati venghino compresi i Cavalieri tanto dell'Ordine Gerosolimitano, quanto di qualunque altro, che avesse bisogno d'individua, e special menzione. Per togliere finalmente a' Trasgressori il pretesto di allegar l'ignoranza del medesimo Editto, vuole, che affisso, e pubblicato nei luoghi soliti di Roma obblighi, & astringa le Persone in esso enunciate doppo il termine d'un giorno, come se à ciascuno di loro fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma 12. Novembre 1720.

F. Card. Paulucci.

A. Banchieri Segretario.

Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, in Aciè Campi Floræ, & aliis locis solitis Urbis per me Thomam de Unionibus Apost. Curiam.

Barth. de Camillis Mag. Curs.

EDICTUM.

Quo præterita Mandata ad arcendum à Pontificia ditione pestilentie periculum pertinentia confirmantur, & norma præscribitur à Gubernatoribus, ac Deputatis locorum in concedendis Sanitatis testimoniis observanda.

Fabrizio Vescovo d'Albano della Santa Romana Chiesa Card. Paulucci.

Sono sempre più funesti i riscontri, che si hanno del mal contagioso di Provenza; Onde corri-

Q q 4

pondenti

1720.

VII.

VIII.